

## FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

---

### OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08

---

#### Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

.....

7. Qualora le **attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto **una informazione, formazione ed addestramento adeguati;**

.....

## SANZIONI

#### Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

*Art. 71, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]*

# OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08

## Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. **Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro** senza operatore deve, ..... altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, **ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, co. 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.**

## SANZIONI

### IN CASO DEL NOLO A FREDDO

Sanzioni a carico del noleggiatore o il concedente in uso

*Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro [Art. 87, co. 7]*

# OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08

## Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento


4. Il datore di lavoro provvede affinché **i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71, co. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di **Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione** degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

# Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

## Allegato III PLE (8÷10÷12)


Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse



Tipologia Attrezzatura	Modulo Giuridico Normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Modulo Pratico Specifico (ore)	Totale ore
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)	1	3	4 per PLE su stabilizzatori	8
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	8
			6 per l'uso di PLE con e senza stabilizzatori	10

## ALLEGATO IV - CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO - CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO - SEMOVENTI TELESCOPICI (12÷16÷20)

Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse



Tipologia Attrezzatura	Modulo Giuridico Normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Modulo Pratico Specifico (ore)	Totale ore
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	1	7	4 per carrelli industriali semoventi	12
			4 per carrelli industriali semoventi a bracci o telescopici rotativi	12
			4 carrelli /sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12
			8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio	16

# CORSO PER GLI RLS (32 ore)

Corso RLS in aziende con meno di 50 dipendenti e aziende con più di 50 dipendenti

Ogni attività lavorativa, nella quale sono presenti dei lavoratori, deve avere obbligatoriamente nel proprio organico un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, che dovrà essere formato tramite un apposito corso di formazione di 32 ore, in materia di salute e sicurezza, riguardo i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La figura del **RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 10 e 11 ed artt. 47 e 50, che obbliga il Datore di Lavoro ad assicurare una specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il **RLS** rappresenta i Lavoratori nel sistema aziendale e dovrà confrontarsi direttamente con tutte le figure per la sicurezza presenti nell'ambiente di lavoro. SA Sicurezza organizza **corsi per RLS** sia in modalità frontale, ovvero in aula con la presenza di docenti qualificati, che in modalità online, ovvero seguendo il corso direttamente sulla nostra piattaforma E-Learning tramite qualsiasi dispositivo connesso a internet.

**AGGIORNAMENTO CORSO RLS** Corso annuale di aggiornamento per il personale che ricopre il ruolo di RLS all'interno dell'impresa. L'aggiornamento della formazione del RLS viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 ( D. Lgs. 106/09). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di almeno 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.

## Corso per Preposto (8 ore)

*Formazione per la Sicurezza sul Lavoro per Preposto*

*Descrizione del corso per Preposto*

Il "preposto" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa . Il corso di formazione riservato ai preposti è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/2008 il quale obbliga il Datore di Lavoro ad assicurare che i preposti ricevano una specifica formazione di 8 ore ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro..

**AGGIORNAMENTO CORSO PREPOSTI** Il corso di aggiornamento per preposti è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 il quale obbliga il datore di lavoro ad assicurare che i preposti ricevano una specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione dei preposti è regolamentata dal nuovo accordo Stato Regioni del 21/12/2011

# Corso Antincendio e Gestione delle Emergenze

## *Descrizione del corso Antincendio*

Come riportato all'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori. Pertanto, il Datore di Lavoro è obbligato a nominare, all'interno della propria azienda, almeno un addetto antincendio che copra l'intero orario del turno lavorativo ed a formarlo in funzione del livello di rischio incendio dell'attività.

Anche per quanto riguarda il rischio incendio, le attività si suddividono in tre livelli di rischio, ovvero rischio basso, medio ed elevato.

**Corso antincendio Rischio Basso** – il corso ha una durata di 4 ore e

**Corso Antincendio Rischio Medio** – il corso ha una durata di 8 ore

**-Corso Antincendio Rischio Elevato** – il corso ha una durata di 16 ore e

# Corso di Primo Soccorso Aziendale

## *Descrizione del corso di Primo Soccorso*

Il corso di formazione di **Primo Soccorso**, è rivolto a titolari o dipendenti designati alla mansione di Addetti al primo soccorso, ed è obbligatorio secondo l'art. 18 del vigente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08). SA Sicurezza organizza corsi di Primo Soccorso al fine di preparare gli addetti al tempestivo intervento in caso di infortunio sul lavoro. I corsi vengono espletati nel rispetto dei programmi previsti dalla normativa vigente. Il percorso formativo è valido per le aziende classificate nei gruppi A-B-C.

**GRUPPO A (16 ore)** Nel primo gruppo vengono riconosciute tutte quelle aziende che hanno un rischio di infortuni molto rilevante e le unità con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 o aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato occupati nel comparto agricolo.

**GRUPPO B (12 ore)** Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

**GRUPPO C (12 ore)** Aziende con meno di 3 dipendenti che non rientrano nel Gruppo A. E' previsto l'aggiornamento a cadenza triennale per ciascuno dei gruppi.

**AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO** Il corso di formazione per i titolari o dipendenti eletti o designati alla mansione di addetti al primo soccorso, è obbligatorio. SA Sicurezza organizza corsi di Primo Soccorso al fine di preparare gli addetti designati alla gestione del primo soccorso ad intervenire tempestivamente in caso di infortunio sul lavoro. I corsi vengono espletati nel rispetto dei programmi previsti dalla normativa vigente. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 3 anni

# CORSO PES - PAV – PEI (16 ore)

**Lavora in presenza di rischio elettrico CEI 11-27 Persona Esperta, Persona Avvertita, Persona Idonea.**

*Il corso PES PAV PEI è rivolto a tutto il personale che lavora su impianti elettrici in tensione o fuori tensione, è necessario per acquisire le qualifiche di PES persona esperta, PEI persona idonea, PAV persona avvertita*

## SCHEDA DEL CORSO PES PAV PEI (CEI 11-27)

Rispetto ai lavori elettrici una persona può essere: idonea, esperta, avvertita.  
**PEI (Persona Idonea):** Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1 (bassa tensione, quindi, fino ad un massimo di 1000 volt in corrente alternata o 1500 volt in corrente continua).

**PES (Persona esperta):** Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. Lavora FUORI TENSIONE ed in prossimità. Può svolgere il ruolo di preposto ai lavori elettrici, cioè di responsabile dei lavori eseguiti da più addetti.

**PAV (Persona avvertita):** Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. Lavora FUORI TENSIONE ed in prossimità, che può operare solo se coordinato da un PES. La mancata formazione del lavoratore comporta al Datore di Lavoro la violazione dell'art.55 del D.lgs. 81/08 e quindi l'arresto da 2 a 4 mesi oppure l'ammenda da 1200 € a 5200 €.

**Il corso PES-PAV-PEI si rivolge a chiunque svolga lavori elettrici**, in particolare: Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP); Personale (preposti, capi squadra, capi cantiere, lavoratori, etc); Manutentori, impiantisti elettrici che operano su impianti e apparecchiature con tensione nominale fino a 1000 volt.

**AGGIORNAMENTO CORSO PEI – PES-PAV OGNI 5 ANNI**

## Corso per la Sicurezza dei Lavoratori

Corsi per la sicurezza sul lavoro secondo il D.lgs. 81/08 ed Accorso Stato Regioni 21 dicembre 2011. I corsi possono essere frequentati in aula presso la nostra sede, presso la sede dell'azienda richiedente oppure una parte online sulla nostra piattaforma didattica e la restante in sede.

Verranno affrontati i seguenti argomenti

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;



b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Secondo l'art. 37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata sulla salute e sicurezza. La formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del cambio di mansione o dell'introduzione di nuove attrezzature da lavoro, nuove tecnologie preparati o sostanze pericolose, questa formazione va periodicamente ripetuta ed aggiornata in base all'evolversi dei rischi.

### **Formazione obbligatoria per la sicurezza**

Corso di formazione per la sicurezza dedicato ai lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08

#### *Corsi per la sicurezza dei lavoratori*

- Formazione rischio basso 8 ore
- Formazione rischio medio 12 ore
- Formazione rischio alto 16 ore

**Aggiornamento corso per la sicurezza dei lavoratori** Corsi di Aggiornamento per la formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L'aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni.

## Art. 19. Obblighi Del Preposto

▶ 0:00

. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## Art. 20. Obblighi Dei Lavoratori

▶ 0:00

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle

sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

